

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GENERAL FINANCIAL DIRECTORATE
DELLA REPUBBLICA CECA E IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEL
CAMPO DELLE IMPOSTE DIRETTE**

Il General Financial Directorate della Repubblica Ceca e il Dipartimento delle Finanze della Repubblica Italiana (qui di seguito denominate “le Parti”)

Considerato

Le disposizioni della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e successivi emendamenti (qui di seguito denominata “la Direttiva”), e

L'Articolo 26 della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali del 5 maggio 1981 (qui di seguito denominata “la Convenzione”), e

Le definizioni dello scambio di informazioni contenute nel Commentario al paragrafo 1 dell'Articolo 26 del Modello di Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (qui di seguito denominata OCSE”),

e che entrambe le Parti desiderano rafforzare la cooperazione bilaterale in materia fiscale,

Hanno convenuto di concludere il seguente Protocollo d'Intesa (qui di seguito denominato “Protocollo”):

Articolo 1

Autorità Competenti

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le Autorità competenti sono:
per la Repubblica Ceca:

The Director General of General Financial Directorate
Lazarská 15/7
117 22 Praga 1
Repubblica Ceca
podatelna@fs.mfcr.cz

Per l'Italia:

il Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via dei Normanni, 5
00184 Roma (Italia)
df.dirgen.segreteria@finanze.it

Le richieste di informazioni e le informazioni fornite su richiesta, in maniera spontanea o in via automatica devono essere indirizzate a:

Nella Repubblica Ceca:

General Financial Directorate
Lazarská 15/7
117 22 Praga 1
Repubblica Ceca

In Italia:

Per lo scambio di informazioni su richiesta, spontaneo e automatico:	Per lo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo:
Agenzia delle Entrate Directorate for Tax Assessment International Division Exchange of Information Office Via Cristoforo Colombo 426 C/D 00145 Rome (Italy) dc.acc.coopint@agenziaentrate.it	Guardia di Finanza Comando Generale II Department – Analysis and International Relations Viale XXI Aprile, 51 00162 Rome (Italy) IIreparto.teletrattamento@gdf.it

Articolo 2

Scambio su richiesta

Le informazioni saranno scambiate su richiesta ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione e dell'articolo 5 della Direttiva. Le Autorità competenti forniranno le informazioni richieste nel più breve tempo possibile.

Le informazioni scambiate possono riguardare le informazioni detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono a partecipazioni

Articolo 3

Scambio automatico di informazioni

1. Sulla base dell'articolo 8 della Direttiva e dell'articolo 26 della Convenzione, le Parti si scambieranno reciprocamente in maniera automatica tutte le informazioni disponibili relative a persone fisiche e entità giuridiche, in materia di:
 - a) redditi derivanti da beni immobili di cui all'articolo 6 della Convenzione;
 - b) utili delle imprese, di cui all'articolo 7 della Convenzione;
 - c) dividendi, di cui all'articolo 10 della Convenzione;
 - d) interessi, di cui all'articolo 11 della Convenzione
 - e) canoni, di cui all'articolo 12 della Convenzione;
 - f) utili di capitale, di cui all'articolo 13 della Convenzione;
 - g) redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente, di cui all'articolo 14 della Convenzione;
 - h) salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, di cui agli articoli 15 e 19 della Convenzione; compensi e gettoni di presenza, di cui all'articolo 16 della Convenzione; reddito di artisti e sportivi, di cui all'articolo 17 della

Convenzione; pensioni e rendite analoghe, di cui agli articoli 18 e 19 della Convenzione; e altri redditi, di cui all'articolo 22 Convenzione.

2. Le Parti assicureranno lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel più breve tempo possibile e preferibilmente entro la fine del secondo anno civile successivo all'anno in cui si è prodotto il reddito. Lo scambio automatico delle informazioni sarà assicurato per via elettronica, nel Formato Magnetico Standard OCSE (ultima versione) oppure nel Formato di Trasmisione Standard OCSE (ultima versione).
3. Qualora le informazioni non possano essere fornite automaticamente, esse potranno essere comunicate su base spontanea.
4. Qualora le informazioni fornite risultassero errate oppure incomplete, l'Autorità ricevente invierà una comunicazione all'altro Stato nel più breve tempo possibile. Lo stesso avverrà per problemi tecnici o difficoltà rilevate nella conversione dei dati forniti.
5. I seguenti dati dovranno essere trasferiti:
Per quanto riguarda le persone fisiche:
 - a) Nome;
 - b) Data di nascita;
 - c) Indirizzo dello Stato di residenza, se disponibile;
 - d) Numero di Identificazione Fiscale (TIN) emesso dallo Stato di residenza, se disponibile, o il numero di Partita IVA oppure il codice di identificazione personale.

Per quanto riguarda le entità giuridiche:

- a) Nome;
- b) Sede nello Stato di residenza, se disponibile;
- c) Numero di Identificazione Fiscale (TIN) emesso dallo Stato di residenza, se disponibile, oppure il numero di Partita IVA.

Per quanto riguarda il reddito:

- a) Ammontare del reddito percepito;
- b) Anno fiscale interessato;
- c) Ammontare dell'eventuale ritenuta effettuata dal sostituto d'imposta (se disponibile).

A condizione di reciprocità, le Autorità competenti scambieranno le informazioni a partire dalle informazioni riferite all'anno 2013.

Articolo 4

Scambio spontaneo di informazioni

Le Autorità competenti possono comunicare, senza previa richiesta, tutte le informazioni relative a persone fisiche, entità giuridiche e altre società di persone, ottenute nel corso della normale attività di amministrazione.

Articolo 5

Presenza di funzionari fiscali di uno Stato nel territorio dell'altro Stato

1. Sulla base dell'articolo 11 della Direttiva e dell'articolo 26 della Convenzione, in relazione a casi particolari, si può presentare una richiesta di autorizzazione per i funzionari fiscali affinché possano essere presenti durante una verifica sul territorio dell'altro Stato. In particolare, si tratta di:

- a) casi in cui esistono indicazioni di irregolarità transfrontaliere o di evasione fiscale;
 - b) casi complessi per i quali è auspicabile la presenza di funzionari fiscali;
 - c) casi per i quali si corre il rischio di non rispettare la scadenza e dove la presenza dei funzionari fiscali potrebbe accelerare la verifica;
 - d) verifiche condotte nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali, incluse le verifiche fiscali simultanee.
2. Le autorità possono autorizzare la presenza di funzionari fiscali di uno Stato nel territorio dell'altro Stato in casi diversi da quelli descritti al paragrafo 1 del presente articolo.
 3. Quando si accoglie una richiesta, è inteso che lo Stato richiedente autorizzerà la presenza di funzionari fiscali dello Stato interpellato, in circostanze analoghe.
 4. L'autorità dello Stato richiedente dovrà presentare, in forma scritta, una richiesta di autorizzazione alla presenza di funzionari fiscali, e questa sarà parte integrante della richiesta di informazioni. L'autorità dello Stato interpellato prenderà una decisione in merito alla richiesta nel più breve tempo possibile.
 5. Se la richiesta viene accolta, l'autorità dello Stato interpellato notificherà, nel più breve tempo possibile, l'autorità dello Stato richiedente circa l'ora e il luogo della verifica, e i funzionari designati che avranno la responsabilità della verifica.
 6. I funzionari fiscali in visita dell'autorità richiedente, che sono presenti durante le indagini amministrative nello Stato interpellato, possano interrogare le persone ed esaminare i documenti. Gli ufficiali in visita si conformeranno alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato interpellato.

7. I funzionari fiscali in visita possono essere presenti soltanto nel corso di quelle parti della verifica nello Stato interpellato, che sono o possono essere rilevanti ai fini della verifica nello Stato richiedente.
8. I funzionari fiscali in visita possono avanzare proposte o suggerire il testo delle domande da formularsi, attinenti la verifica, ai funzionari incaricati della verifica nello Stato interpellato. Qualunque decisione relativa a dette proposte o domande sarà presa dall'autorità oppure dai funzionari dello Stato interpellato.
9. Le informazioni ottenute nel corso della verifica saranno scambiate, per l'Italia dall'“Agenzia delle Entrate” e dalla “Guardia di Finanza” e per la Repubblica Ceca dal General Financial Directorate, ai sensi delle disposizioni in materia di scambio di informazioni di cui al Capitolo II della Direttiva e dell'articolo 26 della Convenzione.

Articolo 6

Verifiche fiscali simultanee

Allo scopo di conferire maggiore operatività allo scambio di informazioni e di occuparsi in maniera efficace di casi di evasione ed elusione fiscale, le Parti hanno concordato le procedure di lavoro di cui all'Allegato al presente Protocollo, al fine di effettuare verifiche fiscali simultanee di contribuenti, o gruppi di contribuenti, selezionati che svolgono la propria attività sia in Italia sia nella Repubblica Ceca.

Articolo 7

Reciprocità

Il principio della reciprocità è un aspetto importante della mutua cooperazione e richiede che si alimenti, in maniera continuativa, un'atmosfera collaborativa affinché lo scambio di informazioni, ai sensi del presente Protocollo, si svolga in maniera appropriata.

Articolo 8

Lingua dello scambio di informazioni

Qualunque scambio di informazioni dovrà essere effettuato nella lingua Inglese oppure accompagnato da una traduzione nella lingua Inglese delle informazioni oggetto di scambio.

Articolo 9

Disposizioni miscellanee

1. Le informazioni ricevute dalle Parti saranno utilizzate e divulgate esclusivamente ai sensi delle disposizioni di cui alla Direttiva e alla Convenzione nel rispetto della segretezza e dei limiti allo scambio di informazioni. Qualora le informazioni fornite non fossero corrette o non avessero dovuto essere trasmesse, l'Autorità competente interessata dovrà essere informata tempestivamente.
2. Qualunque scambio di informazioni ai sensi del presente Protocollo sarà effettuato per il tramite delle autorità o di funzionari autorizzati di entrambi gli Stati.
3. Le autorità si consulteranno, ogniqualvolta ciò si rendesse necessario, al fine di agevolare l'espletamento degli obblighi previsti dal presente Protocollo.


Articolo 10

Entrata in vigore, Modifiche, Denuncia


1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data della firma da parte del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze in Italia e del Direttore Generale del General Financial Directorate nella Repubblica Ceca (prevale la data più recente).
2. Il presente Protocollo può essere modificato in qualunque momento con un accordo scritto tra le Parti.
3. Il presente Protocollo è concluso per un periodo indeterminato di tempo. Esso può essere denunciato mediante notifica scritta di una delle Parti e cessa di avere effetto sei mesi dopo che tale avviso è stato inviato.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue Italiano, Ceco e Inglese, tutti i testi essendo in egual modo autentici. In caso di disaccordo nell'interpretazione, prevarrà il testo Inglese.

Per l'Autorità Competente
della Repubblica Ceca



Per l'Autorità Competente
dell'Italia



VERIFICHE FISCALI SIMULTANEE

1. Definizioni e base giuridica

Le Parti decidono che, ai fini del presente Protocollo, per “verifica fiscale simultanea” si intende una verifica in forza di un accordo tra le Parti per esaminare, simultaneamente ed indipendentemente, ciascuno sul proprio territorio, gli affari fiscali di uno o più contribuenti, o di gruppi di contribuenti, per i quali essi hanno interessi comuni o correlati, al fine di scambiare qualunque informazione rilevante che possa essere in tal modo ottenuta.

Le Parti concordano che la divulgazione delle informazioni ottenute per mezzo di verifiche fiscali simultanee ricade nell'ambito delle disposizioni della Convenzione e della Direttiva.

Le Parti concordano che qualunque scambio di informazioni – spontaneo o su richiesta – risultante da detta verifica, sarà effettuato per il tramite delle autorità e di funzionari autorizzati.

Le verifiche fiscali simultanee sono condotte in forma di regolare attività di controllo fiscale degli Stati. Ciascuno Stato copre i rispettivi costi di tale attività.

2. Obiettivi

La finalità principale di una verifica fiscale simultanea è quella di accertare l'assoggettabilità di imposizione nei casi in cui, tra l'altro:

- i costi sono condivisi o addebitati e gli utili distribuiti tra i contribuenti in differenti giurisdizioni fiscali o, più in generale, nei casi che ricadono nell'ambito dei prezzi di trasferimento;
- si identificano: presunte tecniche o schemi di elusione o evasione fiscale che riguardino transazioni sostanziali opposte a transazioni formali, schemi di finanziamento controllati, manipolazione dei prezzi, ripartizione dei costi o rifugi fiscali;
- si sospettano: reddito non dichiarato, riciclaggio di denaro, tangenti, mazzette, pagamenti illeciti, ecc;
- si identificano: transazioni con paradisi fiscali e schemi di elusione o evasione fiscale che coinvolgono paradisi fiscali;
- pratiche commerciali multinazionali, transazioni complesse, problemi relativi alla verifica fiscale e tendenza all'inadempienza che possono essere specifici di un'industria o di un gruppo di industrie;
- accordi di ripartizione dei costi;
- impiego di metodi di ripartizione degli utili in settori particolari quali il commercio globale e i nuovi strumenti finanziari.

3. Selezione dei casi e procedure di verifica

Le procedure di selezione sono le seguenti:

1. Ciascuna Autorità, in virtù delle rispettive prassi e procedure nazionali, identificherà in modo indipendente i casi che intende proporre per una verifica fiscale simultanea.
2. L'autorità di ciascuno Stato informerà la controparte nell'altro Stato circa le rispettive scelte di casi che ritiene suscettibili di verifica simultanea, sulla base dei criteri di selezione stabiliti in questo accordo. La stessa dovrà spiegare, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornire le informazioni che hanno indotto a proporli così come ogni altra idonea informazione, indicando i termini di prescrizione applicabili ai casi proposti per una verifica fiscale simultanea.
3. Ciascuna autorità stabilisce se intende partecipare ad una verifica fiscale simultanea.
4. L'Autorità alla quale viene richiesto di partecipare ad una verifica simultanea, valuterà le informazioni assieme alle informazioni provenienti da fonti proprie e dovrà confermare entro tre mesi, per iscritto, alla sua controparte, l'assenso o il rifiuto ad intraprendere una verifica fiscale simultanea specifica, menzionando il(i) contribuente(i), le imposte e gli anni d'imposta considerati. Prima di inviare la conferma, l'Autorità si adopererà per ottenere le informazioni da essa richieste al fine di prendere una decisione, in virtù della sua legislazione nazionale oppure ai sensi delle disposizioni della Direttiva e dell'articolo 26 della Convenzione. Ciascuna Autorità dovrà indicare per iscritto un rappresentante che avrà la responsabilità funzionale di dirigere e coordinare la verifica. Le Autorità possono presentare ulteriori richieste di scambi di informazioni o fornirsi reciprocamente informazioni in maniera spontanea in conformità con, e ai sensi della, Direttiva e della Convenzione.
5. I rappresentanti designati dall'Italia e dalla Repubblica Ceca dovranno curare gli aspetti pratici della verifica fiscale simultanea (calendarizzazione, modalità e periodi da sottoporre a verifica).
6. Presupposto e, dunque, condizione essenziale della selezione è che l'anno fiscale sia fruibile in entrambi gli Stati interessati alla verifica fiscale simultanea di un contribuente in particolare o di contribuenti specifici.

4. Criteri per la selezione di un caso

Le Parti decidono quanto segue:

I casi scelti per una verifica simultanea dovranno riguardare uno o più contribuenti che svolgono attività, direttamente o per il tramite di imprese associate o stabili organizzazioni o ufficio di rappresentanza, in entrambi gli Stati. I criteri di cui tenere conto, nella selezione dei casi oggetto di verifica fiscale congiunta, possono includere, tra l'altro:

- 1) La portata delle attività globali;
- 2) Il volume delle transazioni in entrambi gli Stati;
- 3) Indizi disponibili su:
 - a) Elusione o evasione fiscale;
 - b) Inosservanza sostanziale della legislazione fiscale negli Stati partecipanti;
 - c) Manipolazione dei prezzi di trasferimento a potenziale discapito degli Stati partecipanti;
 - d) Altre forme di pianificazione fiscale internazionale che, se contrastate con successo, possono generare ulteriore gettito fiscale di entrambi gli Stati partecipanti;
 - e) Risultati economici, di un contribuente o di contribuenti collegati, in un determinato periodo di tempo, sostanzialmente inferiori a quanto ci si potrebbe aspettare, quali ad esempio:
 - risultato economico che non riflette adeguatamente l'utile dichiarato rispetto alle vendite, all'attivo, ecc;
 - casi di continua dichiarazione di perdite, in particolare perdite a lungo termine, da parte del contribuente;
 - casi in cui il contribuente ha versato un'imposta minima o nulla, nonostante la realizzazione di utili, nel periodo considerato;
 - f) Transazioni che coinvolgono paradisi fiscali;
 - g) Situazioni in cui le Autorità stimano che una tale verifica corrisponda all'interesse delle amministrazioni fiscali di promuovere l'adempimento fiscale internazionale.

5. Personale

Le Parti concordano quanto segue:

1. Le verifiche saranno effettuate separatamente, nel quadro della legislazione e della prassi nazionale, da parte di funzionari dell'amministrazione fiscale di ciascuno Stato, applicando le disposizioni concernenti lo scambio di

informazioni. La presenza di rappresentanti dell'Autorità dello Stato estero può essere consentita ai fini dell'efficienza della verifica in conformità con le disposizioni dell'articolo 6 del Protocollo d'Intesa.

2. L'espressione “funzionari dell'amministrazione fiscale” ricomprenderà, nel caso dell'Italia, i membri del “Corpo della Guardia di Finanza”.

I funzionari autorizzati possono mettersi in contatto direttamente.

6. Pianificazione della verifica fiscale simultanea

Le Parti concordano che, prima dell'inizio della verifica fiscale simultanea, i funzionari fiscali incaricati del caso prenderanno in considerazione, insieme alle controparti dell'altro Stato, i piani di verifica di ciascuno Stato, eventuali questioni da sviluppare e il termine ultimo. Potrebbe essere opportuno tenere delle riunioni per pianificare e seguire da vicino lo sviluppo della verifica fiscale simultanea.

7. Esecuzione di una verifica fiscale simultanea

Le Parti stabiliscono che le verifiche fiscali simultanee richiedono la cooperazione dei funzionari dell'amministrazione fiscale in ciascuno Stato, i quali controlleranno simultaneamente, ma in modo indipendente, la situazione del contribuente o dei contribuenti nell'ambito delle rispettive giurisdizioni. Esse cercheranno, per quanto possibile, di sincronizzare i loro programmi di lavoro.

8. Interruzione di una verifica fiscale simultanea

Se una delle due Autorità perviene alla conclusione che il proseguimento di una verifica simultanea non è più utile, essa può ritirarsi dalla verifica notificando l'altra Autorità.

9. Conclusione di una verifica fiscale simultanea

Le Parti concordano che la verifica fiscale simultanea si conclude dopo un coordinamento ed una consultazione tra le Autorità di entrambi gli Stati. Le questioni concernenti la doppia imposizione, sorte a seguito della verifica, sono riservate all'articolo 25 della Convenzione (Procedura amichevole).